



dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Richiamati** i Decreti della Regione Emilia:

- n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";
- n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020";
- n. 43 del 20 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- n. 49 del 25 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
- n. 57 del 3 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata";
- n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 61 dell'11 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 66 del 22 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020";
- n. 69 del 24 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina";

- n. 70 del 27 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie";
- n. 73 del 28 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 74 del 30 aprile 2020 Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 75 del 6 maggio 2020 Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive";

**Viste** le ordinanze del Sindaco di Albinea:

- n. 2 del 11 marzo 2020 con il quale veniva disposta la sospensione del mercato settimanale in Piazza Cavicchioni;
- n. 3 del 23 marzo 2020 con la quale veniva disposta la sospensione dell'attività di vendita da parte del produttore agricolo Società Agricola Brunelli Romano, Andrea, Marco e Mauro ss con sede legale nel Comune di Correggio (RE) in Via Lunga 10, in località Caselline di Albinea;
- n. 10 del 28 aprile 2020 con la quale veniva disposta:
  - a) la riapertura dei mercati e dei posteggi isolati fuori mercato destinati alla vendita di prodotti alimentari
  - b) la riapertura dell'attività di vendita da parte del produttore agricolo Società Agricola Brunelli Romano, Andrea, Marco e Mauro ss con sede legale nel Comune di Correggio (RE) in Via Lunga 10, in località Caselline di Albinea

**Richiamato** il DPCM del 26.04.2020 e in particolare il rispetto dei punti 1,4,6,7 lettera c) e 8 dell'allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali";

**Visto** il D.L. 33/2020 art. 1 comma 14;

**Vista** l'Ordinanza regionale n. 82 del 17.05.2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" che al punto 4 prevede:

*a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:*

*-commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;*

**Visto** il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di

commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna (allegato 1 dell'Ordinanza Regionale n. 82 del 17.05.2020;

**Valutata** l'affluenza complessiva del mercato settimanale che si svolge al lunedì in Piazza Cavicchioni;

**Valutato** inoltre:

- che non vi sono altre aree all'interno del territorio comunale, che logisticamente consentano spazi più ampi per la delocalizzazione del mercato;
- Piazza Cavicchioni è naturalmente posta al centro del tessuto urbano residenziale del paese, costituendo in tal modo un utile punto di riferimento per i cittadini;
- l'area è già dotata di fornitura elettrica necessaria allo svolgimento dell'attività;

**Considerato che** attualmente nell'area mercatale di Piazza Cavicchioni, su un totale di 20 posteggi, 17 degli stessi sono assegnati in concessione mentre i restanti 3 sono assegnati giornalmente alla spunta;

**Ritenuto opportuno**, al fine di garantire un maggiore distanziamento fra i posteggi assegnati in concessione, sopprimere temporaneamente i posteggi n. 10 e n. 11 assegnati con spunta giornaliera;

**Visto inoltre che** il posteggio riservato al produttore agricolo, non assegnato in concessione, da tempo non viene occupato in quanto non si presentano produttori agricoli a richiederne l'occupazione;

**Valutato** pertanto di poter sopprimere temporaneamente anche il suddetto posteggio;

**Considerato** inoltre che sia necessario distanziare maggiormente i banchi posizionati intorno alla circonferenza della fontana anche su lato opposto a quello del produttore agricolo;

**Valutato quindi** di procedere:

-ad una ricollocazione del posteggio 15;

-allo spostamento dei posteggi 8 – 9 – 18;

al fine di garantire una maggiore distanziamento;

**Ritenuto**, dunque di poter dare corso alla riattivazione del suddetto mercato con le indicazioni suddette che consentono le condizioni di sicurezza previste dall'emergenza;

**Visto** l'art. 1 del R.D. 773/31;

**Visto** l'art. 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

1. la riapertura del mercato settimanale con merceologia alimentare e non alimentare dal 18.05.2020 e fino a diversa disposizione nazionale, regionale o comunale ricollocando i banchi nell'area individuata nella planimetria allegata che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus COVID-19:

- ricollocare, temporaneamente e fino a diversa disposizione nazionale, regionale o comunale, il mercato settimanale in Piazza Cavicchioni, come da planimetria allegata, riservando temporaneamente l'accesso esclusivamente ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche concessionari di posteggio, con l'esclusione di qualsiasi modalità di accesso alla spunta, ciò al fine di evitare inutili spostamenti da parte degli operatori commerciali senza la certezza di poter svolgere la propria attività lavorativa e evitando inoltre possibili assembramenti durante le operazioni di spunta;
- sopprimere temporaneamente i posteggi "n. 10" – "n. 11" – "n. produttore agricolo", non assegnati in concessione, al fine di attuare un maggiore distanziamento fra i banchi nell'area mercatale;
- prevedere che, in assenza di un titolare di posteggio, i posteggi limitrofi potranno ricollocare il loro posteggio (senza possibilità di ampliamento) al fine di prevedere un ulteriore distanziamento dagli altri posteggi, nell'ambito dell'area mercatale;
- posizionare transenne nastrate atte ad interdire accessi a Piazza Cavicchioni diversi da quelli consentiti ed autorizzati (da Via Crocioni);
- in relazione al rapporto fra l'area complessiva e l'area occupata dai posteggi è fissata un'affluenza massima con consenta il distanziamento sociale di 1 m, con accessi regolamentati e scaglionati differenziando gli accessi in entrata e in uscita e istituendo un senso unico all'interno dell'area stessa;
- l'operatore dovrà provvedere alla pulizia e all'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- ogni singolo banco dovrà indicare il flusso delle persone in modo univoco, in modo che possa esserci un'entrata ed un'uscita;
- obbligo per gli operatori commerciali e per i clienti di utilizzo della mascherina;
- obbligo per gli operatori commerciali di vendita di abbigliamento in autonomia (vendita non assistita) di mettere a disposizione della clientela guanti monouso;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti e bevande;
- per gli operatori l'uso dei guanti potrà essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
- mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 m; il distanziamento interpersonale di almeno 1 m dovrà essere rispettato anche durante le operazioni di carico e scarico;
- ogni attività all'interno del mercato dovrà rendere disponibile alla clientela il liquido disinfettante per le mani, in particolare all'ingresso del banco e in prossimità dei sistemi di pagamento;
- in caso di vendita di capi di abbigliamento usati è obbligatoria l'igienizzazione degli stessi;

- prevedere, anche da parte degli operatori, idonea cartellonistica con indicazioni atte a garantire il distanziamento dei clienti e il comportamento da tenere all'interno del mercato;
3. confermare, come già indicato nell'ordinanza sindacale n. 2 del 11.03.2020, che ai fini del conteggio delle assenze, non saranno computate come tali:
    - quelle effettuate dal 23.02.2020 al 30.04.2020 per gli operatori del settore alimentare
    - quelle effettuate dal 23.02.2020 al 17.05.2020 per gli operatori del settore non alimentare;
  4. di dare atto che nel caso in cui non siano rispettate le misure di sicurezza e di contenimento del Covid -19 di cui sopra, i posteggi – o singoli o dei mercati - verranno sospesi.
  5. di dare atto che con la presente ordinanza viene abrogata la precedente n. 10 del 28.04.2020 "Riapertura dei mercati limitatamente alla vendita di prodotti alimentari;

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza è eseguita dal Comando di Polizia Locale Unione Colline Matildiche, dalle altre Forze dell'Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

### **INFORMA**

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, all'Uff. Tecnico, alla Stazione dei Carabinieri di Albinea, all'Albo Pretorio nonché inserita sul sito istituzionale del Comune di Albinea.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti: Prefettura UTG di Reggio Emilia, principali Associazioni di categoria per il commercio su area pubblica, Ausl Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia.

La mancata osservanza in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. 33/2020.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco

F.to Nico Giberti